

# COMUNE DI TRIESTE

Cod. Fisc. e Part. IVA 00210240321

AREA LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI  
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PROGRAMMI COMPLESSI

**OGGETTO:** Affidamento incarico professionale alla società Geosyntech S.r.l. - Part. IVA 00746840321 – per la redazione delle relazioni geologica e di caratterizzazione geotecnica e sismica dell'area in relazione alla realizzazione dei lavori di “Codice opera I6058 – Nido Tuttibimbi di via Caboro - Interventi di restauro e risanamento conservativo, adeguamento normativo per CPI e L.R.20 2005”.

## FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Premesso che con delibera di giunta n. 659 dd. 14.12.2018 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di “Codice opera I6058 – Nido Tuttibimbi - Interventi di restauro e risanamento conservativo, adeguamento normativo per CPI e L.R.20 2005”; che con determinazione dirigenziale n. 5/2017 - a seguito della selezione pubblica avviata con determinazione dirigenziale n. 3152 dd. 10.11.2016 – il Direttore dell'Area Lavori Pubblici ha approvato le graduatorie di merito per il conferimento di incarichi di coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

che dalla graduatoria è stato individuato il professionista dott. Geol. Carlo Alberto Masoli, socio fondatore e amministratore della società S.r.l. Geosyntech e possessore dei requisiti necessari allo svolgimento dell'incarico e che in data 15 febbraio 2018 ci ha fatto pervenire l'offerta tecnico-economica per lo svolgimento dello stesso;

che con determinazione dirigenziale -a firma del Direttore del Servizio Edilizia Scolastica E Sportiva, Programmi Complessi – si dispone di avvalersi di un professionista esterno per lo svolgimento dell'incarico di cui in oggetto e di utilizzare le succitate graduatorie per la scelta del professionista e infine di affidare detto incarico alla Geosyntech S.r.l. che verrà espletato dal dott. Geologo Carlo Alberto Masoli stabilendone le relative condizioni;

visto l'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni;

tutto ciò premesso e considerato tra il **COMUNE di TRIESTE** – rappresentato dall'Arch. Marina Cassin - nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta - e la società Geosyntech S.r.l. via Cicerone, 4 34133 Trieste – rappresentata dal dott. Geologo Carlo Alberto Masoli, socio fondatore e amministratore della società stessa, nato a Parma il 24/10/1964 e residente in Trieste - iscritto all'Albo dei geologi del Friuli Venezia Giulia al n. 209 - di seguito indicato anche come “professionista” o “geologo”,

si conviene e stipula quanto segue:

### **Art.1) OGGETTO DELL'INCARICO**

Il Comune di Trieste affida alla società Geosyntech S.r.l. Nella figura del dott. Geol. Carlo Alberto Masoli che accetta, l'incarico per l'espletamento delle funzioni esplicitate in oggetto, ossia la redazione delle relazioni geologica e di caratterizzazione geotecnica e sismica dell'area in accordo a quanto disposto dal DM 17.01.2018 e della L.R. n. 16/2009 -relativamente agli Interventi di restauro e risanamento conservativo, adeguamento normativo per CPI e L.R.20 2005 -Codice opera I6058 Nido Tuttibimbi- a supporto della progettazione esecutiva relativa nello specifico, alla realizzazione di un ascensore interno e di ampliamento del pianerottolo della scala postica quale luogo sicuro.

Nello specifico la prestazione professionale in oggetto verrà così articolata:

**A) PROSPEZIONI GEOFISICHE**

A.1) Esecuzione di n.1 prospezione geofisica di tipo sismico HVSR “Nakamura” con acquisizione mediante geofono triassiale del rumore sismico naturale, definito microtremore, con identificazione del rapporto tra le frequenze della componente verticale V ed orizzontale H per stimare l'effetto dell'assetto geologico locale sull'amplificazione di un evento sismico, ovvero quali siano le frequenze di sito amplificabili da un sisma;

A.2) Esecuzione di n.1 prospezione geofisica di tipo sismico MASW per la definizione dei valori di velocità delle onde “s” finalizzata all'identificazione dei parametri delle onde di taglio sino alla profondità di – 30.0 m dal p.c. ( $V_{s30}$ ) e di caratterizzazione sismica dell'area;

A.3) Esecuzione di n.2 prospezioni geofisiche di tipo sismico a rifrazione mediante energizzazione con massa battente per la definizione delle velocità  $V_p$  caratterizzanti le litologie presenti nell'area, redazione dei profili sismo-stratigrafici e di sezione geologico-interpretativa dell'area.

**B) RELAZIONE GEOLOGICA E DI CARATTERIZZAZIONE SISMICA**

Sulla base dei dati così acquisiti, si procederà alla redazione di relazione geologica illustrativa delle attività svolte, descrittiva ed interpretativa dei dati geofisici così acquisiti, con redazione di planimetria di ubicazione delle indagini e di sezioni geologico-interpretativa; redazione di relazione geologica e di caratterizzazione geotecnica e sismica dell'area, in accordo a quanto disposto dal DM 14/01/08 e della LR 16/09 sottoscritta dal geologo.

**Art.2) CONTENUTI, MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO ED OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA/SOCIETA' INCARICATI**

In esecuzione di tale incarico il professionista, che viene indicato quale referente unico, per il comune di Trieste, della società Geosyntech, dovrà mantenere una sede operativa, munita di recapito telefonico (con esclusione di segreteria telefonica o di altri sistemi automatizzati), fax, posta elettronica, adeguatamente presidiata durante il corso di tutta la giornata lavorativa e per la durata dei lavori fino alla conclusione dei termini di cui al successivo art. 4, e si atterrà, alle attività specifiche attinenti alla figura professionale del geologo, di cui al DPR n. 328/2001 e ssmm, al DM 17.01.2018 e relativa circolare, alla L.R. n.16/2009 e alle NTA del Piano Regolatore, necessarie e propedeutiche alla definizione del progetto descritto in oggetto;

la società incaricata, nella figura del dott. Geol. C.A. Masoli, dovrà inoltre:

**a.** svolgere l'incarico secondo le esigenze e le direttive del Comune tramite il Responsabile Unico del procedimento, nel rispetto della normativa generale ed attuativa e resta obbligato alla rigorosa osservanza delle norme regolamentari in materia di lavori pubblici secondo il Dlgs 50/2016 e ssmm e devono altresì essere osservate tutte le norme prescritte da decreti e circolari specificatamente in materia di prestazioni in oggetto.

**b.** dovrà garantire, nelle forme più opportune, la costante reperibilità durante tutta la durata dei lavori;

**c.** dovrà fornire la propria prestazione professionale in coordinamento con il progettista della fase esecutiva nonché Direttore dei lavori, con il Responsabile Unico del Procedimento e questi ultimi si riservano facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni loro arrecati, anche nella forma di sanzioni amministrative a carattere pecuniario,

per effetto del tardivo od omesso adempimento di tutte le condizioni contrattuali e, comunque, delle disposizioni di legge in vigore, da parte del professionista incaricato di redarre la relazione geologica e geotecnica.

### **Art.3) COLLABORAZIONI**

La società Geosyntech S.r.l. potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma ed impregiudicata la propria esclusiva e diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Comune per tutte le prestazioni fornite, con specifico riferimento a quelle indicate al precedente art. 2.

In caso di assenze limitate per motivi personali (non superiori ai 15 giorni naturali e consecutivi) e/o per motivi di salute comprovati, il referente per il Comune della società Geosyntech, potrà delegare, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile dei lavori, le funzioni di cui all'art. 2 del presente contratto ad un suo collaboratore con uguale idoneità e qualificazione professionale, in grado di sostenere temporaneamente le responsabilità del presente incarico.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il professionista e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

L'Amministrazione comunale sarà esonerata da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte il professionista incaricato, responsabile nei confronti del committente.

Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il professionista, è tenuto a dare preventiva comunicazione alla committenza per l'espressione del relativo gradimento.

Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del professionista e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nel successivo art. 11.

Per quanto riguarda il costo dell'assistenza e degli eventuali collaboratori e sostituti, il professionista dichiara di averne tenuto debitamente conto nello schema di parcella.

### **Art.4) TERMINI**

Il presente contratto decorre dalla data di esecutività della determinazione dirigenziale - e si riterrà definitivamente concluso dopo 30 giorni, con la produzione, da parte del professionista, della relazione geologica e di caratterizzazione geotecnica e sismica ai sensi di quanto disposto dal DM 17/01/2018 e della LR 16/2009.

### **Art.5) PENALITÀ**

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto la cui gravità non crei il presupposto per la risoluzione contrattuale in base agli articoli 6 e 7, l'ente committente potrà applicare le seguenti penalità, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni:

**a.** nell'ipotesi di mancata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto all'art. 2: la percentuale del 5% (cinqueper cento) dell'onorario della prestazione;

**b.** nell'ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto all'art. 2: la percentuale dello 0,5 (zerovirgolacinque) per mille dell'onorario per ciascun giorno di omissione o ritardo delle prestazioni oggetto di inadempimento che richiedano l'osservanza di termini di scadenza.

**c.** nell'ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto all'art. 2: da un minimo di 50,00 (cinquanta/00) Euro ed un massimo di 500,00 (cinquecento/00) Euro in relazione alla gravità dell'inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul compenso in liquidazione e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) del corrispettivo professionale.

Qualora ciò si verificasse, il committente ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.

#### **Art.6) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Oltre a quanto stabilito all'ultimo comma dell'art. 12, il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nei seguenti casi:

**a.** ritardo non giustificato e non autorizzato superiore a 15 (quindici) giorni negli adempimenti derivanti dall'incarico;

**b.** inadempienze che abbiano determinato o siano comunque idonee a determinare danno nella regolare realizzazione dell'intervento.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla notificazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa.

In tale ipotesi, il committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.

#### **Art.7) ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE**

Il committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto al professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell'inadempimento.

#### **Art.8) RECESSO**

Il committente, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso il professionista ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Al di fuori di tale ipotesi è in facoltà del Committente di recedere dal contratto in qualsiasi momento mediante il pagamento dell'attività eseguita e del 25% (interruzione d'incarico) del corrispettivo previsto per l'attività non ancora eseguita.

Il professionista può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevedibili ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire al committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In tal caso, il professionista ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

#### **Art.9) INCOMPATIBILITÀ**

Per il professionista, referente dell'incarico della società Geosyntech, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti

disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Al riguardo il referente dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente.

Qualora il referente, durante lo svolgimento del presente incarico, diventasse dipendente pubblico, dovrà darne comunicazione al committente ed ottemperare a quanto richiesto dal D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 con particolare riguardo all'art. 53 commi 7, 8 e 10 relativamente al provvedimento autorizzativo

dell'Amministrazione di appartenenza che dovrà essere richiesto dal professionista e consegnato all'Amministrazione comunale.

Il referente si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.

### **Art.10) RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI**

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, il professionista venisse a conoscenza.

Inoltre la società incaricata S.r.l. Geosyntech espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente.

### **Art.11) ONORARIO E PAGAMENTI**

Il compenso complessivo per lo svolgimento dell'incarico viene calcolato, ai sensi del D.L. 24.01.2012 n. 1 e del Decreto n.143/2013, in ragione dell'importanza dell'opera. In ogni caso la misura del compenso viene individuata indicando, da parte del professionista, per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

L'importo per l'incarico risultante dall'offerta allegata sub "A" al presente incarico, redatta sulla base dell'entità dei lavori da svolgere, ritenuta adeguata dal committente e sottoscritta dal professionista, è di Euro 1.750,00 a cui va unicamente sommato il l'IVA nella misura di legge per Euro 385,00 per un totale di Euro 2.135,00.

Considerato che la relazione geologica e di caratterizzazione geotecnica e sismica si configura quale documento unitario l'effettuazione e consegna della stessa assume rilevanza anche ai fini della liquidazione delle competenze. L'atto per la liquidazione del saldo verrà redatto ed inviato alla Ragioneria per il pagamento entro 60 (sessanta) giorni dal termine di cui al precedente articolo 4).

I pagamenti verranno effettuati con accredito sul conto corrente indicato al successivo art. 12, con ciò questa Amministrazione assolverà pienamente agli obblighi economici previsti dal presente atto.

### **Art.12) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente atto, tra il professionista e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

Il professionista si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, con accredito sul conto corrente bancario codice IBAN: \_\_\_\_\_ acceso presso \_\_\_\_\_

Agenzia di che il professionista ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'incarico in oggetto.

Il soggetto delegato ad operare sul suddetto conto corrente dedicato è il professionista incaricato le cui generalità sono riportate nelle premesse del presente atto.

Eventuali modifiche comunicate dal professionista in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non comportano necessità di stipula di un apposito atto aggiuntivo.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente atto aggiuntivo costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

### **Art. 13) REDAZIONE PERIZIE SUPPLETIVE**

Nel caso di redazione ed approvazione di una perizia di variante suppletiva o nel caso di recupero del ribasso d'asta ai sensi dell'art. 95 del Regolamento di attuazione della L.R. n. 14/2002 in materia di Lavori Pubblici, sarà corrisposto al professionista l'onorario, secondo le medesime condizioni dell'offerta economica iniziale, in misura proporzionale alla variazione, in più o in meno, dell'importo degli oneri della sicurezza correlati alla perizia di variante.

### **Art. 14) GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 4, della Legge, il professionista ha stipulato con la Compagnia di assicurazioni \_\_\_\_\_.

la polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale n. \_\_\_\_\_ con decorrenza dal \_\_\_\_\_ al per un massimale di Euro \_\_\_\_\_.

La polizza dovrà essere rinnovata fino a conclusione dell'incarico come definita al precedente art. 4.

### **Art. 15) OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto il professionista tenuto ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 dd. 31.1.2014, immediatamente eseguibile e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, che vengono consegnati in copia all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente contratto.

### **Art. 16) CONTROVERSIE**

Fatti salvi i casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, eventuali controversie che dovessero insorgere tra il professionista ed il Comune di Trieste in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Trieste.

### **Art. 17) SORVEGLIANZA**

La sorveglianza sui lavori sarà istituzionalmente esercitata dal Servizio Edilizia Scolastica il cui Dirigente svolgerà la funzione di Responsabile Unico del Procedimento.

**Art.18) RINVIO**

Per quanto non esplicitato nel presente atto si fa riferimento alla vigente normativa in materia nonché alle leggi in materia di Lavori Pubblici.

**Art.19) ELEZIONE DEL DOMICILIO**

Al fine del presente incarico il professionista dichiara di avere il domicilio fiscale a Trieste in via Cicerone n. 4, presso il quale elegge, agli effetti del presente atto, il proprio domicilio.

**Art. 20) SPESE**

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico del committente, sono e saranno ad esclusivo carico del professionista.

Saranno a carico del professionista pure tutte le spese necessarie e conseguenti per la redazione degli atti tecnici contabili e grafici necessari per l'espletamento dell'incarico.

**ART. 21) CLAUSOLE FISCALI**

Il valore presunto del presente atto è di Euro 2.177,70. Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Fatto in un unico originale, con un allegato, letto, approvato e sottoscritto.

Trieste, 23/02/2018

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, in quanto applicabile, il professionista dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne specificatamente i seguenti articoli: 2 lettera q, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16 e 20.

Per accettazione

la società S.r.l. Geosyntech  
nella figura del dott. Geol. C.A. Masoli

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CASSIN MARINA

CODICE FISCALE: CSSMRN56A52B160C

DATA FIRMA: 12/04/2018 15:05:13

IMPRONTA: 32FFE571455E9BEF6142536217CA36D4FE972663D4F4BE4B5F21E61CE65DB41F  
FE972663D4F4BE4B5F21E61CE65DB41FA4B1C38446D53292F3C0A4910C7D0DD2  
A4B1C38446D53292F3C0A4910C7D0DD2BB2BE43902FF2C3A178ADC7DB58E075F  
BB2BE43902FF2C3A178ADC7DB58E075FA6A7A6C19116111AA8F79022E70CBC26